

**Audizione  
dinanzi alla Commissione 8<sup>A</sup> - Lavori Pubblici, Comunicazioni  
Senato della Repubblica**

sullo “Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”. Atto del Governo n. 75, sottoposto a parere parlamentare.

Roma, 26 febbraio 2014

Illustre Presidente, Illustri Senatori tutti,

desidero esprimere il mio ringraziamento per questa audizione che offre all’Autorità l’opportunità di rappresentare al Parlamento le proprie osservazioni sul provvedimento in esame. Passo ora ad alcune sintetiche osservazioni dell’Autorità.

1. Innanzitutto, riteniamo che il tema della tutela dei passeggeri richieda un inquadramento complessivo. Come noto, infatti, quello relativo al settore ferroviario (Regolamento CE 1371/2007), è uno di quattro regolamenti europei di contenuto analogo afferenti a diverse modalità di trasporto. Gli altri hanno ad oggetto il trasporto su strada via autobus (Regolamento UE 181/2011), il trasporto via mare e vie navigabili interne (Regolamento UE 1177/2010), ed il trasporto aereo (Regolamento CE 261/2004).

Tutti questi regolamenti, succedutisi dal 2004, sono attualmente oggetto di censure comunitarie nei confronti dell’Italia: nel caso del trasporto via ferrovia, autobus e mare, le censure riguardano la mancata designazione dell’autorità nazionale competente e la mancata individuazione delle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento. Nel caso del trasporto aereo, la censura riguarda la mancata risposta ai reclami dei passeggeri da parte dell’organismo nazionale competente. La finalità del decreto legislativo in esame è, dunque, anche di dare

risposta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione, che si trova attualmente nella fase del parere motivato.

Un analogo provvedimento, adottato dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 2013 e concernente il trasporto via autobus, è all'esame della Conferenza Stato-Regioni. D'altra parte, nessun provvedimento risulta adottato per il trasporto via mare e vie navigabili interne. In questi ultimi due settori, la procedura di infrazione si trova nella fase della messa in mora. Nel settore del trasporto aereo, la procedura di infrazione riguarda la effettività della tutela.

In questo quadro sarebbe stato preferibile dettare, una disciplina omogenea e coerente per le diverse modalità di trasporto. A tal fine avrebbe potuto essere utile definire tale disciplina con un unico decreto legislativo, che si riferisse a tutte le modalità di trasporto in questione. Di queste esigenze di omogeneità e coerenza dei provvedimenti si suggerisce di tenere conto in sede di espressione del Vostro parere.

2. L'Autorità il 15 gennaio 2014 è entrata in operatività con delibera del Consiglio del 19 dicembre 2013. Per tale ragione il testo dovrebbe essere emendato di tutte quelle parti che si riferiscono ad un periodo transitorio nelle more della entrata in operatività dell'Autorità.

3. Per garantire la effettività della tutela dei diritti dei passeggeri, occorre che l'organismo nazionale competente sia posto in condizione di **svolgere i compiti ad esso attribuiti in modo efficace**. E' necessario, a questo fine, che le condizioni di partenza siano, anche sul piano istituzionale, tali da scongiurare il rischio dell'avvio di ulteriori procedure di infrazione per mancata risposta ai reclami dei passeggeri.

Laddove, quindi, si mantenesse la previsione attualmente contenuta nell'art. 3 dello schema di decreto legislativo, secondo la quale l'organismo nazionale competente è individuato nella Autorità di regolazione dei trasporti, occorrerebbe adeguatamente potenziare le risorse umane ad essa assegnate. Oggi tali risorse sarebbero insufficienti ad assicurare una effettiva tutela.

Come noto, infatti, la pianta organica del personale a tempo indeterminato dell'Autorità è di sole ottanta unità da impiegare nelle molteplici e complesse altre funzioni ad essa attribuite dalle norme istitutive.

D'altra parte, l'esigenza di attribuire risorse dedicate all'organismo nazionale competente era stata avvertita allorquando, al momento della approvazione dello schema di decreto

legislativo, è stata prevista la assegnazione di almeno dieci unità di personale a favore della Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designata per la fase antecedente alla “definitiva operatività” della Autorità di regolazione dei trasporti.

Appare pertanto ragionevole che un analogo numero di unità dedicate, da selezionare tra il personale della pubblica amministrazione, sia attribuito all’Autorità.

4. Per quel che concerne le modalità procedurali, che riguardano il **merito** delle disposizioni relative alla presentazione dei reclami per la irrogazione di sanzioni, si osserva quanto segue.

In primo luogo, occorre che l’organismo nazionale competente riceva e tratti, solo in **seconda istanza**, i reclami dei passeggeri che dovrebbero essere tenuti a rivolgersi ai gestori in prima istanza. Una siffatta previsione sarebbe conforme al disposto del regolamento in esame (ed anche, ed in modo ancora più esplicito, a quello del più recente regolamento in materia di tutela dei diritti dei passeggeri via autobus), nonché alle prassi di altri paesi europei (è il caso, ad esempio, dell’Organismo di regolazione indipendente del Regno Unito).

In secondo luogo, le modalità procedurali per l’accertamento e la irrogazione delle sanzioni dovrebbero essere determinate dall’organismo nazionale competente con proprio provvedimento. Naturalmente, tali disposizioni dovrebbero essere conformi a quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “Modifiche al sistema penale”.

Tenuto conto delle osservazioni che precedono, l’Autorità ha predisposto una versione del provvedimento integrata con proposte di emendamento che è qui acclusa.

Credo di avere così esaurito le osservazioni che riteniamo utile sottoporre alla Commissione.

Desidero ringraziare, anche a nome dei Colleghi Marinali e Valducci, le Commissioni qui riunite per l’attenzione che ci hanno riservato.

